D. Lgs. 32/2021

SCHEDA TECNICA SULLE TARIFFE FORFETTARIE ANNUE PER I CONTROLLI UFFICIALI eseguiti dalle autorità competenti per verificare la conformità alla normativa in materia di sicurezza alimentare.

A partire da quest'anno cambiano le regole sui **controlli ufficiali** in applicazione del **Decreto legislativo del 2 febbraio 2021, n. 32**, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, pubblicato su G. U. n. 62 del 13/03/21 e che ha **abrogato il Decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194**.

Il Decreto stabilisce le **modalità di finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali in ambito di alimenti e sicurezza alimentare**, materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA), mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, benessere degli animali, immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari.

- **Le tariffe sono applicate dalle autorità competenti ai seguenti controlli e ispezioni:**
  - controlli eseguiti dai posti di ispezione frontaliera
  - sulle navi da pesca
  - per l'esportazione
  - controlli dell'Azienda sanitaria locale
  - ispezione effettuata dal Veterinario della ASL per la macellazione fuori dal macello per autoconsumo e in caso di animali selvatici oggetto di attività venatoria per autoconsumo o per cessione diretta.

Il decreto disciplina anche le eventuali maggiorazioni degli importi e le condizioni per l'esecuzione di controlli ufficiali non programmati e su richiesta degli operatori, effettuati dall'Azienda sanitaria locale.

Le tariffe riscosse dagli operatori concorrono, in aggiunta alle risorse provenienti dal finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, ad assicurare adeguate risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per organizzare, effettuare e migliorare il sistema dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea.

Le Autorità competenti, tra le quali le ASL, secondo l'art. 1 c. 2 del decreto, applicano e riscuotono dagli operatori dei settori interessati le tariffe previste dal decreto stesso.

In particolare, segnaliamo che il legislatore avvalendosi di quanto stabilito dall'art. 80 del Reg. (UE) 2017/625, che prevede la possibilità per gli Stati membri per coprire i costi dei controlli di riscuotere tariffe o diritti diversi da quelle obbligatorie armonizzate, di cui all'art. 79 del regolamento stesso, ha deciso di integrare le tariffe obbligatorie, nella modalità che segue.

Gli **operatori** che svolgono attività di cui all'allegato 2 sezione 6 tabella A del Decreto Legislativo n. 32/21 che **commercializzano all'ingrosso ad altri operatori o ad altri stabilimenti** – diversi da quello annesso e da quello funzionalmente connesso che vende e somministra al consumatore finale- **una quantità superiore al 50% della propria merce derivante da una o più**

attività di cui alla medesima tabella, **sono obbligati a corrispondere le relative tariffe forfettarie annue differenziate in tre fasce di rischio,** fatte salve le indicazioni previste nella medesima tabella ed **a prescindere dall'esecuzione del controllo ufficiale**.

Nel caso in cui lo stesso operatore svolga una o più attività registrate o riconosciute di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A, l'ASL determinerà un'unica tariffa corrispondente a quella dell'attività della medesima sezione con il livello di rischio maggiore tra quelli attribuiti allo stabilimento dalla stessa ASL.

Sono soggetti all'imposizione delle tariffe gli operatori che hanno iniziato una o più attività di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A in data antecedente al 1° luglio dell'anno precedente a quello in cui l'operatore è tenuto a trasmettere l'**autodichiarazione** di cui all'allegato 4, modulo 6 del decreto, in allegato alla presente; per l'anno 2022 l'anno di riferimento è quindi il 2021.

Gli operatori che effettuano le attività sopra ricordate, sia che commercializzino all'ingrosso più o meno del 50% della propria merce, debbono trasmettere entro il 31 gennaio di ogni anno l'autodichiarazione compilata con le informazioni riferite all'anno solare precedente.

Poiché il 2022 rappresenta il primo anno di applicazione delle nuove disposizioni tutti gli operatori di cui all'allegato 2, sezione 6 tabella A sono obbligati alla trasmissione dell'autodichiarazione, mentre non sarà necessaria una nuova autodichiarazione negli anni successivi nel caso in cui non ci fossero variazioni delle informazioni date.

Pertanto, le tariffe previste dal D. Lgs. 194/2008 dal 1° gennaio 2022 non verranno più applicate.

Sulla base delle informazioni acquisite con l'autodichiarazione l'ASL applica la tariffa forfettaria annua relativa alla fascia di appartenenza di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A riferita all'anno in corso, maggiorata dello 0,5% ed emette la richiesta di pagamento entro il 31 marzo**. Le tariffe previste a seconda del grado di rischio ritenuto basso, medio o alto sono pari rispettivamente a € 200, € 400 e € 800.**

In caso di omessa trasmissione dell'autodichiarazione e di omesso pagamento della tariffa forfettaria annua, quando dovuta, da parte dell'operatore, l'ASL applica i provvedimenti di cui all'art. 17 del decreto. **In particolare, in caso di omessa trasmissione della prima autodichiarazione o dei successivi aggiornamenti, ove dovuti, da parte dell'operatore delle attività di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A, l'ASL applica per ogni anno di riferimento, in cui non è stata pagata, la tariffa forfettaria annua dovuta di cui alla medesima sezione.**

Nel caso in cui l'operatore, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento non adempia, l'Azienda sanitaria locale applica la maggiorazione del 30% all'importo relativo alla richiesta di pagamento insoluta, oltre agli interessi legali ed emette nuova richiesta di pagamento. Trascorsi sessanta giorni da tale richiesta, in caso di ulteriore inadempimento, l'Azienda sanitaria locale applica la procedura per il recupero crediti, inclusa la riscossione coattiva.